

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO DENOZZA

Seduta del 06/06/2024

FATTO

Nel ricorso il cliente afferma:

- di aver stipulato in data 21/11/2018 un contratto di cessione del quinto della pensione (n. ***541) con l'intermediario, per un capitale lordo mutuato di € 36.000,00 da rimborsare in 120 rate mensili da € 300,00 ciascuna;
- che il finanziamento veniva estinto anticipatamente con decorrenza dal 31/03/2023, dopo il pagamento di 49 rate;
- che in relazione a detto contratto, il cliente ha diritto alla restituzione degli oneri non maturati oltre alla penale per estinzione anticipata, per complessivi € 1.496,46, *“oltre che delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza e quindi non dovute”*;
- che in data 08/11/2023 esperiva infruttuosamente reclamo, con il quale chiedeva la restituzione *pro quota* degli oneri e commissioni.

Chiede il rimborso di € 1.316,38 più € 180,08 a titolo di rimborso commissioni di estinzione, il rimborso di quote non dovute, le spese legali e gli interessi.

Nelle controdeduzioni l'intermediario ha affermato:

- in via principale, il cliente ha sottoscritto la quietanza con riferimento all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento in oggetto di cui al DOC. A allegato alle controdeduzioni. Con la sottoscrizione della anzidetta quietanza il cliente ha



espressamente dato atto di: aver ricevuto dall'intermediario il rimborso della quota non goduta delle commissioni ripetibili calcolata secondo le previsioni contrattuali; di rinunciare alla corresponsione di somme di denaro ulteriori; di essere pienamente soddisfatto in merito a quanto ricevuto a fronte dell'estinzione anticipata del finanziamento. L'idoneità di tale dichiarazione a produrre effetti liberatori per l'intermediario è stata riconosciuta anche dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 8827/17) nonché dai Collegi territoriali (*ex multis* Collegio di Milano, decisione n. 23798/21). La stessa giurisprudenza ordinaria ha ritenuto che non vi possa essere dubbio alcuno sulla valenza liberatoria di tale quietanza;

- il contratto in esame riporta in modo chiaro ed inequivocabile le condizioni contrattuali, indicando in modo dettagliato i costi connessi nonché le voci di costo ripetibili e non ripetibili per la residua vita del contratto. Nel caso specifico, l'intermediario ha provveduto a detrarre, ai fini del rilascio del conteggio del residuo debito, la quota degli interessi non maturati e dei costi ripetibili calcolati secondo il criterio del costo ammortizzato (DOC. B) per € 1.123,35 quale quota non goduta delle Commissioni S*** indicate in contratto come ripetibili;
- riguardo a queste ultime Commissioni, l'art. 13 delle Condizioni generali di contratto prevede che l'importo rimborsabile in caso di estinzione anticipata venga calcolato *pro quota* secondo il criterio del costo ammortizzato (curva degli interessi del piano di ammortamento). Inoltre, il cliente ha specificatamente sottoscritto il piano di ammortamento (DOC. C pag. 11 e 12) che richiama quanto previsto dall'art. 13 delle Condizioni generali di contratto;
- con riferimento alle Commissioni di distribuzione, sono indicate tra i costi non ripetibili, trattandosi di costi di terzi relativi a servizi accessori non obbligatori per l'ottenimento del credito, come tali non rientranti nella definizione di costo totale del credito;
- riguardo alle Commissioni su estinzione anticipata, risultano addebitate al cliente in virtù dell'art. 125-*sexies* del TUB, comma 2 - 3 (cfr. anche Collegio di Coordinamento, decisione n. 5909/20);
- sul tema delle spese per l'assistenza tecnica/legale, nel caso di specie trattasi di un classico esempio di lite a carattere seriale, laddove la fattispecie manca del tutto di quella complessità che potrebbe giustificare il ricorso a un avvocato/società di consulenza.

Chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

L'intermediario chiede, in via principale, che il ricorso venga rigettato, avendo il cliente sottoscritto "*quietanza liberatoria*". Nella stessa il cliente avrebbe dato atto di aver ricevuto dall'intermediario il rimborso della quota non goduta delle commissioni ripetibili calcolata secondo le previsioni contrattuali e di rinunciare alla corresponsione di somme di denaro ulteriori (DOC. A allegato alle controdeduzioni).

La quietanza è datata 01/04/2023 ed è successiva all'emissione del conteggio estintivo (16/02/2023) nonché all'estinzione del finanziamento il 31/03/2023.

I Collegi ABF in linea con il Collegio di Coordinamento (decisione n. 8827/17), ritengono che la quietanza liberatoria sottoscritta dal cliente può venir considerata una rinuncia all'esercizio di ulteriori pretese relative al finanziamento estinto soltanto ove:



- a) contenga un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia, ossia la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il cliente intende rinunciare;
- b) la volontà del dichiarante, di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere ulteriori somme dall'intermediario sia espressa in termini non equivoci;
- c) l'atto di quietanza abbia data contestuale o successiva a quella di estinzione del finanziamento.

Di recente tale orientamento condiviso dei Collegi è stato confermato evidenziando che, in assenza di questi elementi, difetta il necessario presupposto che il cliente abbia avuto l'esatta rappresentazione dei diritti che intendeva dismettere in favore dell'intermediario, anche considerando che in tali casi spesso il consumatore si è limitato a sottoscrivere un modulo prestampato predisposto dalla controparte in occasione dell'estinzione anticipata del rapporto di credito.

Va ora rilevato che nella quietanza sopra riportata, datata 01/04/2023 e quindi successiva all'estinzione del finanziamento avvenuta il 31/03/2023, è indicato l'importo della sola commissione contrattuale oggetto di rimborso e quello relativo restituito, ma non quello dell'ulteriore commissione dell'intermediario del credito prevista in contratto, e la rinuncia riguarda "ogni ulteriore rimborso di costi" e in particolare di tale ultima commissione (cd. di distribuzione), il cui importo non viene quantificato.

Alla luce di quanto precede l'eccezione del convenuto non può essere accolta.

Venendo all'esame delle domande proposte dal ricorrente, va rilevato che il contratto è stato stipulato prima del 25 luglio 2021, data dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/21, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, pubblicata sulla G.U. n. 176 del 24.7.2021 ed entrata in vigore il successivo 25.7.2021, che ha riformulato l'art. 125-sexies TUB.

La medesima legge di conversione prevede che:

"Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

Con sentenza n. 263 del 22.12.2022 la Corte Costituzionale, accogliendo parzialmente l'eccezione di incostituzionalità, ha dichiarato la illegittimità, con riferimento agli artt.11 e 117, comma 1, Cost., della disposizione in questione nella parte in cui, attraverso il richiamo recettizio delle disposizioni secondarie menzionate, aveva inteso, con riferimento ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, circoscrivere la riducibilità dei costi ai soli oneri *recurring*.

Il che è stato ritenuto contrario all'art.125-sexies, comma 1, del TUB, che anche nella sua vecchia formulazione consentiva invece, in virtù della Direttiva alla quale aveva dato conforme attuazione (e di cui la sentenza Lexitor aveva fornito la esatta interpretazione), di garantire al consumatore, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, il diritto a ottenere il rimborso di tutti i costi compresi nella nozione del costo totale del credito, ivi inclusi cioè i costi *up front*, come pure aveva riconosciuto il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario con la decisione n.26525 del 2019.

Stando così le cose, non può più dubitarsi che, alla luce della sentenza della Consulta, per tutti i ricorsi proposti ai sensi dell'art.125-sexies TUB valga il principio di ripetibilità di tutti i costi, siano essi ricorrenti ovvero istantanei.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Ora, posto che la nuova disciplina è dichiaratamente irretroattiva, pare evidente che essa non sia applicabile ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, per i quali deve dunque aversi riguardo al quadro normativo esistente all'epoca in cui furono conclusi (*lex contractus*), prescindendo dunque dal fatto che delle conseguenze della loro estinzione anticipata debba decidersi adesso, in presenza di un quadro normativo mutato.

In sostanza le norme di riferimento sono le medesime che vigevano all'epoca in cui fu emessa la decisione n.26525/2019 del Collegio di Coordinamento dalla cui statuizioni non sembra ci sia ragione di discostarsi. In base a tale decisione, i cui principi vanno ribaditi e applicati anche nel caso di specie, per i costi *recurring*, si utilizza il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso), mentre per i costi *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, vale il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Venendo all'esame della natura degli oneri oggetto della presente controversia, quanto alle Commissioni a favore dell'Intermediario va rilevato che risulta agli atti copia del piano di ammortamento sottoscritto dal cliente e, pertanto, risulta applicabile il criterio contrattuale di rimborso (criterio della "curva degli interessi", come previsto dall'art. 13 CGC).

Quanto alle Commissioni di distribuzione, la clausola presenta una descrizione delle attività tale da farla ritenere *up front* (Cfr. Collegio di Milano, dec. 8464/2023).

Sulla base dei criteri indicati è possibile formulare i seguenti conteggi:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 30.123,48	Tasso di interesse annuale	3,65%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	300,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
Data di inizio del prestito	01/03/2019	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	36,91%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni Intermediario finanziario (ripetibile)				3.043,48	Criterio contrattuale	***	1.123,35	1.123,35	0,00
Commissioni distribuzione				1.080,00	Upfront	36,91%	398,63		398,63
Totale									398,63

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

Il cliente chiede anche il rimborso integrale della commissione di estinzione anticipata pari a € 180,00, adducendo la mancanza di un dettaglio dei costi sostenuti dal convenuto in conseguenza dell'estinzione anticipata.

Sulla questione è intervenuto il Collegio di Coordinamento con la pronuncia n. 5909/2020 che ha enunciato il seguente principio interpretativo: "La previsione di cui all'art. 125-sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125-sexies, comma 3, T.U.B.".

La domanda non può essere perciò accolta.



La domanda relativa alla restituzione delle “*quote eventualmente versate in data successiva all’estinzione o comunque in eccedenza e quindi non dovute*” non è supportata da alcuna evidenza probatoria e non può essere accolta, così come non può essere accolta la domanda relativa al rimborso delle spese legali stante la natura del giudizio avanti all’ABF.

L’importo spettante al ricorrente è da arrotondare a € 399,00.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 399,00 oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA